

CONVENZIONE QUADRO

TRA

il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina (di seguito, il Dipartimento), C.F. 80004070837 e P.IVA 00724160833, con sede legale in Messina rappresentato dalla Prof. Candida MILONE, in qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro

E

Schiffbautechnische Versuchsanstalt (di seguito, l'Istituto SVA) con sede legale in 1200 Vienna, Brigittenauer Lände 256, VAT number ATU48329009, rappresentata dal Dr. Clemens Strasser, nato a Vienna (Austria) il 08.06.1975, in qualità di Direttore amministrativo, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSO CHE

- L'Istituto SVA è interessato all'avvio di una collaborazione con il Dipartimento per lo sviluppo di una ricerca relativamente all' *"ottimizzazione di imbarcazioni ad alta velocità e riduzione della resistenza per le navi non convenzionali, con analisi delle tecniche di miglioramento per tenuta al mare e resistenza e comfort"*;
- il Dipartimento, nell'ambito della propria attività istituzionale, ha in corso attualmente studi e ricerche correlate alle attività che l'Istituto SVA intende sviluppare;
- il Dipartimento, così come disposto dall'art. 3 del proprio regolamento: *"coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi"*;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione quadro.

Art. 2 – Oggetto

1. Le parti svilupperanno una ricerca sull' *"Ottimizzazione di imbarcazioni ad alta velocità e riduzione della resistenza per le navi non convenzionali, con analisi delle tecniche di miglioramento per tenuta al mare e resistenza e comfort"*. Più nel dettaglio, le parti concordano di eseguire test e studi al fine di ottenere l'ottimizzazione di scafi e sistemi per ridurre la resistenza degli scafi ad alta velocità e per analizzare i parametri e i mezzi per

migliorare le prestazioni in termini di tenuta al mare, comfort, resistenza, con variazioni di geometrie e tecnologie costruttive nonché sistemi di propulsione.

2. Nello sviluppo della citata attività di ricerca, l'Istituto SVA si impegna ad approfondire le proprie conoscenze nel campo dell'ottimizzazione idrodinamica degli scafi ad alta velocità e la ricerca di nuove tecnologie per prove sperimentali e simulazioni numeriche; il Dipartimento, a sua volta, si impegna ad aumentare l'esperienza nella ricerca di soluzioni per problemi tecnici in modo da migliorare le condizioni di lavoro dell'equipaggio, il comfort dei passeggeri, e la tutela dell'ambiente.

L'Istituto SVA – previa valutazione di opportunità e di tempi, e senza l'assunzione di costi a proprio carico - sarà disponibile ad accogliere gli studenti del Dipartimento che vogliano svolgere stage accademici presso le proprie strutture.

3. Al fine di realizzare uno studio approfondito, la presente Convenzione quadro sarà integrata con successivi accordi di attuazione, in cui si descriveranno dettagliatamente aspetti specifici della collaborazione tra le Parti.

Art. 3 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Per il Dipartimento di Ingegneria, il responsabile delle attività sarà il Dott. Ing. Valerio Ruggiero, docente dei corsi di Statica della nave ed Architettura Navale (ING-IND/01).

3. Per l'Istituto SVA, il referente operativo sarà il Dott. Clemens Strasser.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti metteranno a disposizione spazi, competenze, esperienze e possibilità di sviluppo di applicazioni pratiche, nei limiti di quanto verrà concordato nei successivi accordi attuativi.

Art. 5 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra il Dipartimento e l'Istituto SVA sarà attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione quadro.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, nonché gli aspetti riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.

Art. 6 - Oneri finanziari

1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli

eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione¹ della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata tramite Pec tre mesi prima della scadenza.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza e/o disdetta della Convenzione.
3. Allo scadere della Convenzione, le Parti redigeranno una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, si aggiungerà un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con Pec all'altra parte.
2. Il recesso avrà effetto decorso un mese dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti del Dipartimento e dell'Istituto SVA coinvolti nei progetti scientifici, oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno (in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione aventi ad oggetto i risultati della ricerca in oggetto).
2. Le Parti valuteranno insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici realizzati in collaborazione, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'art. 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie, agli studi, nonché alla proprietà dei prodotti frutto dei progetti scientifici realizzati congiuntamente dalle Parti, sarà riconosciuta nel rispetto della normativa italiana in vigore.

Art. 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro dell'Istituto SVA assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le proprie strutture.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'Istituto SVA che sarà ospitato nei locali dell'Ateneo.

Art. 12 - Coperture assicurative

1. Il Dipartimento dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell'Istituto SVA sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. L'Istituto SVA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle persone coinvolte, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e al Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Art. 14 – Foro competente

1. Le Parti - prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale - si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione quadro in oggetto sarà deferita al giudice italiano competente.

Art. 15 - Registrazione e Imposta di bollo

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986 e le eventuali spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

2. Il presente atto è, altresì, soggetto ad imposta di bollo che verrà assolta dal Dipartimento con modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per il Dipartimento di Ingegneria
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Candida Milone

Per Schiffbautechnische Versuchsanstalt
Il Direttore amministrativo
Dr. Clemens Strasser
